



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 18 aprile 2012 n. 60

OGGETTO: D.L. n.01/2012 – art.11 – potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie. Modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria – Proposta di istituzione nuova sede farmaceutica anno 2012.

L'anno **duemiladodici** il giorno **diciotto** del mese di **aprile** alle ore **12,10** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Ing. Nicola Fratino.

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. LEO CASTIGLIONE
2. Sig. LUCIO CIERI
3. Sig. UMBERTO DI DEO
4. Sig. MARIO PAOLUCCI

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott. Angelo Radoccia.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la pianta organica delle farmacie del Comune di Ortona approvata con delibera C.C. n.380 del 12.3.1990 e da ultimo revisionata, senza variazioni, con delibera G.C. n.60 del 31.5.2011, che prevede nel Comune di Ortona l'esercizio di n.6 (sei) farmacie, stabilendo le relative suddivisioni circoscrizionali territoriali così come segue:

SEDE N.1 - FARMACIA VALENTINETTI - urbana:

Zona esterna: area compresa tra la S.P. per Pescara fino al bivio per Colombo,. Masseria di Bruno – confine con i Comuni di Tollo, Miglianico, Francavilla al mare, compresi i territori del Foro, Savini, Lazzaretto, Riccio e Ripari di Giobbe;

Capoluogo: area compresa tra la S.P. per Pescara – Giro degli Ulivi, via Cavour, Via Marconi, C.so V. Emanuele II, P.zza della Repubblica, Largo Farnese, C.so Umberto (ora Passeggiata Orientale), Largo Castello – mare; numero totale di abitanti 5.854 al 31.12.2010;

SEDE N.2 – FARMACIA DE BERARDINIS (ex D'Achille) - urbana:

Zona esterna: Area compresa tra Giro degli Ulivi – S.P. per Pescara fino al bivio per Colombo – Pennacchione – S.C. per San Nicola, Torre di Maria – Fosso Riccio – San Giuliano – incrocio con S.P. S. Liberata – S. Elena, S. Martino – S. Leonardo – Quattro Strade – Via Civiltà del Lavoro – S.C. Contrada Casone – Fontegrande fino alla SS.16 – Ospedale Civile – Via Massari;

Capoluogo: Area compresa tra Giro degli Ulivi – Via Cavour – Via Marconi – C.so V. Emanuele II - P.zza della Repubblica – C.so Umberto (ora Passeggiata Orientale) – Faro – Via Porto – Via Marina – Via Federico – C.so Garibaldi – Via L. Visci – Via dei bastioni – Via P. Rapino – Via Massari; numero totale di abitanti 5.147 al 31.12.2010;

SEDE N.3 – FARMACIA CAMERANESI - urbana:

Zona esterna: area compresa tra SS.16 – Bivio Saraceni – Fiume Moro – S.P. per Lanciano fino al confine con il Comune di San Vito mare;

Capoluogo: area compresa tra Via Margherita d'Austria – Via Ruella Petrilli – Via Michetti – Via Don Bosco – Via Albertazzi – Via Caraceni – Via Mazzini – via Primavera – Via Zara – Ferrovia Sangritana – Via Giovanni XXIII – SS.16 – S.C. per Fontegrande – 2^ Zona PEEP – Via De Ritis – Via Massari – Via P. Rapino – Via Bastioni – via L. Visci – Via Garibaldi – Via Federico – Via Marina – Via Cervana – mare; numero totale di abitanti 5.123 al 31.12.2010;

SEDE N.4 – FARMACIA GRILLI - urbana:

Zona esterna: area compresa tra Via Margherita d'Austria – SS.16 incrocio con il Fiume Moro – Fiume Moro – S.P. per Lanciano verso San Leonardo fino alla S.S. Orsogna – Ortona – Via Civiltà del Lavoro fino all'incrocio con la S.C. Casone- Fontegrande – SS.16 fino alla galleria – via Giovanni XXIII;

Capoluogo: via Giovanni XXIII – Sangritana – Via Zara – Via Primavera – Via Mazzini – Via Caraceni – Via Albertazzi – Via Don Bosco – Via Michetti – Via Ruella Petrilli – Via Margherita d'Austria; numero totale di abitanti 4.234 al 31.12.2010;

SEDE N.5 - FARMACIA FRANCESCHELLI (ex De Ninis) - rurale:

Territorio compreso tra S.P. Orsogna – Ortona da bivio Villa Torre – Cerreto – confine Comune di Frisa – confine Comune San Vito – San Leonardo – S.P. Orsogna – Ortona; numero totale di abitanti 2.162 al 31.12.2010;

SEDE n.6 – FARMACIA CONDOTTA MARIA ELVIRA - rurale:

Territorio compreso tra Torre di Menè – San Tommaso – San Nicola – S.P. per Tollo – Ponte Lupo – Pennacchione – Masseria di Bruno – Fiume Arielli – confine Comune di Crecchio – Strada Orsogna – Ortona – Cucullo – Sant’Elena – Tamarete – San Giuliano – Torrente Riccio; numero totale di abitanti 1.391 al 31.12.2010;

VISTO l’art.11 del D.L. 24.1.2012 n.1, convertito con modificazioni con Legge 24.3.2012 n.27 che, al fine di favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti aventi i requisiti di legge, nonché revisionare le procedure per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche per garantire nel contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, ha apportato modificazioni sostanziali alla legge 2.4.1968 n.475, tra le quali quella del quorum della popolazione residente, prevedendo che, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010, il numero delle autorizzazioni venga stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti e che la popolazione eccedente, rispetto a tale parametro, possa consentire l’apertura di un’ ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso;

VISTO l’art. 2 della legge 2.4.1968 n.475 che, nella sua attuale formulazione, prevede che al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico il comune, sentiti l’Azienda Sanitaria Locale e l’Ordine Provinciale dei Farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurarne un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate;

RITENUTO che, sempre a seguito di tale norma, ciascun comune individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio inviando i dati alla Regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;

RILEVATO che il numero della popolazione residente al 31.12.2010 nel Comune di Ortona sulla base dei dati ISTAT, così come anche certificato dall’Ufficio Anagrafe comunale, è di 23.911 e che, per l’effetto della prefata normativa, il numero delle farmacie autorizzabili può essere incrementato di n.1 (una) unità;

CONSIDERATO che l’attuale ubicazione delle sei sedi farmaceutiche istituite ed esistenti nel Comune di Ortona non consente di assicurare adeguati livelli di assistenza su tutto il territorio atteso che:

- il quartiere denominato “Fontegrande”, ricomprendibile territorialmente tra le seguenti località: Via Amalfi – Via C. De Ritis, Via Ferrara, C.da Fontegrande, Via Genova, Via Mosca, Via Pisa, P.zza Tesauri, Via Venezia, P.zza 28 Dicembre, Via Fonte Santa, Via Morlupi, Via Fenoglietti, Via Salvucci, Via Baccile, Via Martiri delle Foibe, Via Calipari, C.da Santa Liberata, C.da S. Andrea, densamente antropizzato, con un numero di circa 2.766 di residenti alla data del 31.12.2010 oltre quelli delle contrade contermini, avente un crescente trend annuale anche in considerazione delle previsioni urbanistiche ad esso riferite, all’interno del quale è ricompreso l’intero comprensorio dell’Ospedale Civile “G.Bernabeo” nonché due istituti scolastici primari e due secondari, è privo di sedi farmaceutiche;
- tale quartiere è facilmente raggiungibile anche dalle seguenti località: C.da Casone, C.da Bavi, C.da Querce Antonucci, C.da Schiavi, C.da San Pietro; con numero di residenti complessivi di 558 alla data del 31.12.2010;
- la sede farmaceutica più vicina al quartiere “Fontegrande”, ubicata nel centro urbano, dista circa km.2,300 secondo la viabilità urbana;
- contestualizzando tutte le condizioni previste dall’art.1 della L.R. n.20/2010, tale quartiere era già stato proposto quale sede di dispensario farmaceutico;

PRESO ATTO che numerosissimi cittadini colà residenti, soprattutto anziani, anche per mezzo di petizioni e comunicati stampa, hanno nel corso degli anni palesato le loro difficoltà per l'approvvigionamento delle medicine;

VISTO il verbale della riunione tenutasi la mattina del 10.4.2012 presso la sede comunale, alla quale hanno preso parte, oltre che a rappresentanti dell'Ente, quelli dell'Azienda Sanitaria Locale Chieti – Vasto – Lanciano – Servizio Farmaceutico e dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti della Provincia di Chieti in persona del Presidente, al fine di sentire gli stessi in ordine all'identificazione delle zone nelle quali collocare la nuova sede farmaceutica, così come previsto dall'art.2 della L. n.475/1968 nella sua nuova formulazione, dal quale risulta che:

- il rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale Chieti – Vasto – Lanciano – Servizio Farmaceutico – ha espresso parere favorevole all'istituzione della nuova sede farmaceutica, così come indicato nelle premesse;
- il Presidente dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Chieti, pur esprimendo un consenso di massima rispetto all'individuazione della nuova sede farmaceutica così come operato, si è riservato di formalizzare il parere in esito alla decisione del Consiglio Direttivo dell'Ordine che a tal uopo avrebbe convocato;

VISTA la nota n.417 in data 17.4.2012 dell'Ordine dei farmacisti della Provincia di Chieti con la quale veniva espresso parere favorevole alla proposta di istituzione della nuova sede farmaceutica nel Comune di Ortona nella zona del quartiere di Fontegrande;

VISTO il parere favorevole reso dal Dirigente del 1° Settore Affari Generali ed Istituzionali, espresso ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi

DELIBERA

- 1)- le premesse formano parte integrante della presente deliberazione;
- 2)- dare atto che in base ai nuovi parametri demografici introdotti dal D.L. n.1/2012, convertito con modificazioni con Legge n.27/2012, che ha variato l'art.2 della legge 2.4.1968 n.475, il numero delle farmacie autorizzabili nel Comune di Ortona è di 7 (sette) con possibilità, quindi, di istituire una nuova sede farmaceutica;
- 3)- al fine di migliorare l'accessibilità al servizio farmaceutico sul territorio, assicurare una più equa distribuzione delle sedi farmaceutiche e garantire l'assistenza farmaceutica nelle zone oggetto di nuovo sviluppo urbanistico ed incremento demografico, tenuto conto altresì della viabilità e della maggior prossimità al servizio delle aree meno abitate, identificare la zona nella quale collocare la nuova sede di farmacia da istituirsi nel Comune di Ortona nel Quartiere di Fontegrande, ricomprensibile territorialmente tra le seguenti località: Via Amalfi – Via C. De Ritis, Via Ferrara, C.da Fontegrande, Via Genova, Via Mosca, Via Pisa, P.zza Tesauri, Via Venezia, P.zza 28 Dicembre, Via Fonte Santa, Via Morlupi, Via Fenoglietti, Via Salvucci, Via Baccile, Via Martiri delle Foibe, Via Calipari, C.da Santa Liberata, C.da S. Andrea, C.da Casone, C.da Bavi, C.da Querce Antonucci, C.da Schiavi, C.da San Pietro; totale abitanti 3.324 al 31.12.2010;
- 4)- dare mandato al Dirigente del 1° Settore di trasmettere alla Regione Abruzzo, a norma dell'art.11/2° del D.L. n.1/2012, la presente deliberazione nonché tutta la documentazione richiesta con nota n.RA/86114 in data 13.4.2012, per i provvedimenti di competenza;
- 5)- dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134/4° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **A. RADOCCIA**

IL PRESIDENTE
F.to **N. FRATINO**

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to **M. PAOLUCCI**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 18 aprile 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **A. RADOCCIA**

La suetesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 18 aprile 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **A. RADOCCIA**